


XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

** ** **

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E PROPOSTA DI MOZIONE
 PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE E PROCESSUALE
 NELL'AREA PERSONA, RELAZIONI FAMILIARI, E MINORENNI**

** ** **

**ONDIF - Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e
 CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni
 PREMESSO**

l'ordinamento giuridico in vigore frantuma competenze e riti nell'ambito delle controversie sui diritti che hanno origine nelle relazioni familiari o nella titolarità dei minorenni: da un lato il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni, dall'altro il rito della separazione e divorzio, il rito camerale, quello più specificamente minorile in molti casi, lo stesso rito ordinario, e infine un'altra miriade di riti contenuti in norme specifiche; le particolarità delle situazioni da tutelare, in alcuni casi indisponibili, molto spesso infungibili, rendono necessaria la introduzione di un giudice specializzato, innanzi al quale si svolga un rito unitario differenziato da quello comune coerente con le esigenze di tutela giurisdizionale.

L'ordinamento giuridico, nell'impianto fondamentale delle regole ordinamentali e delle regole processuali in materia familiare e minorile, ha ancora la sua matrice nella disciplina del ventennio, con la istituzione del tribunale per i minorenni e la introduzione nel codice di rito e nel codice civile di norme processuali in larga parte ancora in vigore ormai obsolete e non rispondenti ai principi del contraddittorio, alimentando anche il proliferare di prassi irrispettose dei diritti di difesa.

Al contrario è ben nota la dinamica impressa alla disciplina dei diritti sul piano sostanziale, dalla legge sul divorzio, alla riforma del diritto di famiglia, dalla riforma dell'affidamento condiviso alla riforma dell'adozione e della filiazione e infine alla riforma delle unioni civili e delle convivenze. Non è più accettabile il silenzio tenuto dal legislatore sulle norme processuali, rendendosi indilazionabile, per una coerenza con la tutela dei diritti in capo per lo più a persone fragili, l'attuazione delle garanzie costituzionali attraverso una riforma sistematica e razionale del giudice, delle competenze e del rito.

Si rende necessaria:

- la concentrazione delle competenze civili, nell'ambito delle controversie familiari e minorili, e penali minorili, davanti a un unico giudice effettivamente specializzato e prossimo;
- l'unificazione dei riti civili, in un unico rito, che contenga la sola variazione delle diverse norme dedicate alle situazioni indisponibili rispetto a quelle disponibili e che si apra una volta per tutte alle garanzie del giusto processo dettate dal legislatore e non lasciate alla libertà del giudice, quanto al contraddittorio, alla impugnazione anche dei provvedimenti interinali, bifasico nello svolgimento di una fase sommaria necessaria e di una fase di merito successiva, che riconosca poteri istruttori officiosi del giudice.

Tutto ciò premesso,

**PROPONGONO LA SEGUENTE
 MOZIONE**

I delegati del Congresso Nazionale Forense, svoltosi in Catania il 6-8 ottobre 2018, invitano i membri tutti del Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale, i Consigli dell'Ordine e tutte le associazioni maggiormente rappresentative, a promuovere nelle più opportune sedi parlamentari e governative, la seguente proposta, con modifica conseguente del codice di procedura civile, del codice civile, della legge n. 898 del 1970, della l. 184/1983 e di ogni altra normativa vigente che regola la materia, prevedendo:



Avvocati di Famiglia
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia



- 1) **un giudice unico** specializzato e più prossimo possibile, a cui sono devolute tutte le competenze civili dell'area e penali minorili, i cui magistrati addetti, sia giudicanti sia inquirenti, siano adibiti esclusivamente alle funzioni e ai quali le funzioni siano esclusivamente assegnate;
- 2) **un unico rito** disciplinato nelle diverse fasi, non assoggettato ad un rigido sistema di preclusioni e decadenze in particolare per i diritti indisponibili, con piena attuazione di contraddittorio, garanzie difensive di tutte le parti, impugnabilità dei provvedimenti anche interinali, diritto alla prova; bifasico, con una prima fase cautelare diretta all'assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti reclamabili e una seconda fase di merito, con disciplina dei poteri officiosi del giudice.

Osservatorio Nazionale sul

Diritto di famiglia
Claudio Cecchella

CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati

per la persona, le relazioni familiari, i minorenni
Maria Giovanna Ruo